GLI ESEMPI LA SITUAZIONE

La collaborazione a fine anno Ad un lavoratore dipendente viene

offerta una collaborazione professionale nella parte finale del 2019. Il reddito da lavoro

dipendente, sommato a quello da

collaborazione, supera il limite di 30mila euro. Si realizza la causa ostativa prevista dal Ddl di Bilancio, che impedisce l'accesso

al regime forfettario nell'anno 2020

L'aumento di organico Un professionista in regime forfettario ha in forza un dipendente a cui corrisponde

uno stipendio di 18mila euro nel 2019. Vorrebbe assumere un altro collaboratore. In questo modo rischia di "sforare" il limite dei 20mila euro di compensi per il personale e i

collaboratori, previsto dal Ddl di Bilancio 2020 La decisione sulle quote Un professionista possiede una

quota di partecipazione in una società di persone. Si trova quindi in una situazione che rappresenta una causa ostativa all'accesso nel regime forfetario. Si pone il problema di come entrare nel regime agevolato e del momento in cui cedere la

partecipazione.

Il compenso straordinario Un professionista dovrebbe incassare entro la fine del 2019 un compenso straordinario che lo porterebbe a superare il limite di 65mila euro di

compensi annui. Il disegno di legge di bilancio ha eliminato la possibilità di applicare l'imposta sostitutiva del 20 per cento per lo scaglione successivo, da

65mila a 100mila euro.

l'attività svolta a fine2019, viene percepito nel 2020, dopo il 12 gennaio, il contribuente non supererà nell'anno 2019 il limite di 30.000 euro e potrà applicare il forfait nel

successivo anno 2020.

parte del compenso, per

LE SCELTE DA COMPIERE

Il reddito da collaborazione

rileva fiscalmente nell'anno in cui viene percepito. Se una

Il contribuente può decidere di rinviare l'avvio della collaborazione nel periodo di imposta successivo (2020) o corrispondere una parte dei compensi al collaboratore nell'anno 2019 in modo da non superare la soglia e applicare il forfait anche nell'anno

successivo.

Il professionista deve cedere la partecipazione entro il 31 dicembre 2019. Lo scorso anno i chiarimenti dell'agenzia delle Entrate sono stati tardivi (circolare 9 del 10 aprile 2019).

Quindi, in base allo Statuto del contribuente, è stato possibile cedere le partecipazioni anche nell'anno successivo all'ingresso nel forfait. Stavolta no.

È possibile rinviare l'incasso all'anno successivo (2020) in modo da non superare i 65mila euro e rimanere nel forfait. Ma se il cliente che deve pagare è un altro professionista, che applica il regime ordinario di cassa, avrà interesse a pagare nel 2019 per considerare subito

in deduzione il costo e il rinvio

sarà più difficile.